



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n. 7241 del 14/12/2012

OGGETTO: Regolamento per l'elezione del Rettore integrato con il Capo II "Svolgimento delle operazioni di voto telematico".

IL RETTORE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia";

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/04/2012 ed entrato in vigore il 14/4/2012;

Visto il Regolamento per l'elezione del Rettore, emanato con D.R. n. 6994 del 28/11/2012 che è stato adottato nei termini previsti dall'art. 96 dello Statuto;

Vista la deliberazione n. 3/2012/III/1 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 10/12/2012 con la quale il Senato Accademico ha deliberato di:

- avvalersi della procedura telematica di voto per l'elezione del Rettore in alternativa, e non in sostituzione, della modalità tradizionale prevista nel Regolamento suddetto;
- delegare la Commissione Programmazione e Sviluppo a predisporre l'articolato integrativo del Regolamento con valore di testo definitivo;

Atteso che la Commissione Programmazione e Sviluppo nella seduta del 14/12/2012 ha predisposto su delega del Senato Accademico l'integrazione del Regolamento per l'elezione del Rettore con l'inserimento del Capo II "Svolgimento delle operazioni di voto telematico";

Esaminato ogni opportuno elemento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DECRETA

Il Regolamento per l'elezione del Rettore, emanato con D.R. n. 6994 del 28/11/2012, è integrato con il Capo II "Svolgimento delle operazioni di voto telematico". Il testo definitivo, di seguito allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Torino, 14 dicembre 2012

IL RETTORE

Prof. Ezio Pelizzetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ezio Pelizzetti", written over a horizontal line.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE CAPO I

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Torino

ART. 2

Indizione

Le elezioni vengono indette con atto del Decano del Corpo Accademico almeno 90 giorni prima della vacanza.

Il Decano, che sovrintende a tutte le operazioni elettorali, stabilisce le date per le due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio e stabilisce l'ubicazione dei seggi.

Qualora il Decano sia impedito o nel caso di espressa rinuncia, le funzioni elettorali previste per il medesimo sono assunte dal docente più anziano in ruolo, tra i rimanenti, dei professori di prima fascia.

L'atto di indizione viene reso pubblico mediante affissione nel sito web dell'Ateneo.

ART. 3

Elettorato attivo

Hanno diritto di voto, per l'elezione del Rettore:

- 1) i professori di ruolo;
- 2) i ricercatori a tempo indeterminato;
- 3) i ricercatori a tempo determinato;
- 4) il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;
- 5) il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato;
- 6) i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato;
- 7) i collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato;
- 8) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;
- 9) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
- 10) i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici è ponderato con un coefficiente pari a 0,2.

La ponderazione dei voti è effettuata moltiplicando i voti individuali espressi per il coefficiente assegnato, con approssimazione all'unità superiore.

In prima applicazione, fino a quando non sia possibile indire nuove elezioni studentesche, i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, sono designati con Decreto del Rettore in seno ai rappresentanti degli studenti nei preesistenti Organi di Governo.

E' in ogni caso esclusa la possibilità che gli studenti presenti in più di un Organo esprimano più di un voto.

ART. 4

Elettorato passivo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia in servizio presso qualsiasi Università italiana, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università.

La possibilità di candidarsi è riservata a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

ART. 5

Candidature

L'elezione avviene a seguito di presentazione di candidature corredate da:

- a) un documento programmatico;
- b) l'indicazione del Prorettore;
- c) una lista di sottoscrizione di elettori proponenti la candidatura, non inferiore a 100 e non superiore a 200.

Ai fini della sottoscrizione non si tiene conto della ponderazione degli elettori proponenti.

Le candidature devono essere presentate per iscritto all'Ufficio Elettorale competente, che le raccoglie non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della prima votazione.

L'ufficio ne dà opportuna pubblicità nel sito web dell'Ateneo all'esito della verifica di cui all'articolo 8 lett.a)

Ogni elettore può sottoscrivere una sola presentazione di candidatura, salvo che il candidato per il quale sia stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.

Il candidato può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta al Decano, per il tramite dell'Ufficio competente, che ne dà opportuna pubblicità mediante il sito web dell'Ateneo.

Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano conformi ai requisiti di legge e siano presentate entro i termini e con le modalità sopra stabilite.

I ricorsi relativi alla candidabilità e all'eleggibilità dei candidati devono essere presentati alla Commissione elettorale almeno 20 giorni prima della data della prima votazione.

ART. 6

Elenchi dei votanti

Gli Uffici amministrativi dell'Ateneo trasmettono tempestivamente all'Ufficio elettorale gli elenchi degli aventi diritto al voto per l'elezione del Rettore.

Gli elenchi degli elettori vengono resi pubblici mediante affissione nel sito web dell'Ateneo, almeno 15 giorni prima delle votazioni.

L'elettore, il cui nome e cognome non compaiano nell'elenco dell'elettorato attivo, può richiedere idoneo certificato di autorizzazione al voto presso gli Uffici della Divisione Gestione Risorse Umane che rilascia il certificato richiesto dopo aver accertato l'effettivo diritto di voto da parte del richiedente.

I ricorsi avverso gli elenchi degli elettori devono essere presentati alla Commissione elettorale almeno 10 giorni prima della data della prima votazione.

ART. 7

Commissione elettorale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

La Commissione elettorale è nominata con atto del Decano al momento dell'indizione dell'elezione ed è composta da:

- a) due Professori di ruolo di 1^a fascia di cui uno di discipline giuridiche;
- b) un Professore di ruolo di 2^a fascia;
- c) un Ricercatore;
- d) un rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo;
- e) un rappresentante degli Studenti;
- f) il Direttore Generale o suo Delegato.

Il Decano designa inoltre un supplente per ciascuno dei componenti di cui ai punti a), b), c), d) ed e).

Il più anziano in ruolo tra i professori di 1^a fascia svolge le funzioni di Presidente. Qualora uno dei due docenti ordinari si candidi, viene sostituito con atto del Decano.

ART. 8

Compiti della Commissione elettorale

La Commissione elettorale ha il compito di:

- a) verificare entro 5 giorni dalla presentazione delle candidature la candidabilità e l'eleggibilità dei candidati;
- b) decidere sui ricorsi relativi alla candidabilità e all'eleggibilità dei candidati almeno 10 giorni prima della data della prima votazione;
- c) decidere sui ricorsi relativi all'iscrizione negli elenchi degli elettori entro la data delle votazioni;
- d) controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
- e) decidere sui ricorsi relativi alla regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, che vanno presentati entro 2 giorni dalla pubblicazione dei risultati da parte del decano di cui all'articolo 14 ultimo comma.

I verbali della Commissione elettorale sono pubblicati nel sito web dell'Ateneo.

ART. 9

Apertura dei seggi

I seggi sono aperti per tutte e tre le tornate elettorali:

I giornata (ore 8:30/19:00)

II giornata (ore 8:30/15:00)

Per le operazioni preliminari i seggi saranno aperti dalle ore 8:00 di ogni giorno stabilito.

Le votazioni si possono protrarre oltre l'ora di chiusura sopra indicata fino a che non abbiano esercitato il diritto di voto tutti gli elettori presenti ai seggi all'ora di chiusura.

ART. 10

Commissione di seggio

I seggi elettorali, presieduti da un Professore di 1^a fascia designato dal Decano, sono composti altresì da:

- a) un Professore di ruolo di 1^a fascia;
- b) un Professore di ruolo di 2^a fascia;
- c) un Ricercatore;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- d) un rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo;
- e) un rappresentante degli Studenti.

I componenti dei seggi elettorali, sono designati dal Decano fra gli elettori. Il Decano designa altresì i supplenti per ciascun seggio (due per ognuno dei cinque corpi elettorali).

Il Vice-Presidente ed il Segretario del seggio sono scelti dal Presidente fra i componenti del seggio. Non possono essere componenti dei seggi elettorali il Decano stesso, i candidati Rettore, i Prorettori indicati dai candidati ed i componenti della Commissione Elettorale.

ART. 11

Modalità di svolgimento delle elezioni

Ciascun elettore compila la propria scheda nell'apposita cabina elettorale e con matita copiativa fornita dal seggio.

L'elettore può sostare nell'area di votazione soltanto per il tempo necessario per esprimere il proprio voto.

ART. 12

Votazione

Ciascun elettore può indicare nella scheda un solo nominativo scelto fra i candidati. In caso di omonimia, l'elettore indica nome e cognome del candidato che intende votare.

La scheda è nulla se reca l'indicazione di più di un nominativo.

ART. 13

Modalità di attribuzione dei voti

Ogni voto espresso dagli elettori di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 9 e 10 dell'art. 3 del presente Regolamento equivale a uno.

Ogni voto espresso dagli elettori di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 del presente Regolamento pesa 0,2. La ponderazione è effettuata dalla Commissione elettorale moltiplicando il totale dei voti espressi dal personale tecnico-amministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici per il coefficiente assegnato, con approssimazione all'unità superiore.

ART. 14

Validità della votazione e scrutinio

Al termine di ciascun turno elettorale, i Presidenti di seggio comunicano al Decano il numero dei votanti.

Ogni votazione è valida se vi ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

Ai fini del quorum, la partecipazione del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici è calcolata in base al coefficiente di ponderazione pari a 0,2.

Qualora risulti che alla votazione non abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto, il Decano stabilisce nuove date per le votazioni.

Una volta verificata la validità della votazione ciascuna Commissione di seggio procede allo scrutinio.

Ciascuna Commissione di seggio redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Nel verbale deve risultare il numero degli elettori che hanno votato, distinto per tipologia di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ponderazione. I verbali sono consegnati alla Commissione elettorale.

Al termine delle operazioni di voto, il Decano dà pubblicità dei risultati nel sito web di Ateneo.

ART. 15

Validità dell'elezione del Rettore e proclamazione

Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione, si procede ad un terzo turno di ballottaggio fra i candidati che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età.

Il Decano, preso atto dei risultati, procede alla proclamazione del candidato eletto.

ART. 16

Commissione Elettorale d'Appello – composizione

Avverso alle decisioni della Commissione elettorale, è ammesso ricorso, entro 2 giorni dalla pubblicazione dei verbali, a una Commissione elettorale d'Appello, nominata dal Decano all'atto di indizione dell'elezione, e composta analogamente a quanto previsto all'articolo 7 e presieduta dal più anziano in ruolo tra i professori di I fascia.

ART. 17

Presentazione dei ricorsi alla Commissione elettorale d'appello

I ricorsi alla Commissione elettorale d'appello, avverso alle decisioni della Commissione elettorale, sono presentati presso l'ufficio elettorale, che li trasmette tempestivamente al Decano.

ART. 18

Compiti della Commissione Elettorale d'Appello

In presenza di ricorsi, la Commissione elettorale d'appello viene insediata dal Decano. Essa ha la facoltà di controllare le schede, i verbali dei seggi e i verbali della Commissione elettorale, di ascoltare eventuali testimonianze e di svolgere le indagini che ritiene più opportune.

Le conclusioni della Commissione elettorale d'appello, contenute nel relativo verbale, sono definitive e possono essere impugnate soltanto in sede giurisdizionale.

ART. 19

Trasmissione al Ministro per la nomina

Il Decano trasmette il nome dell'eletto al Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca affinché questi nomini, con proprio Decreto, il Rettore dell'Università degli studi di Torino.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO

ART. 20

Consegna del materiale ai seggi

Entro le ore 15:00 del giorno precedente le votazioni, la Commissione elettorale consegna ai seggi, per il tramite dell'Ufficio elettorale competente:

- a) il decreto di costituzione del seggio;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- b) l'elenco degli elettori assegnati al seggio, in duplice copia, autenticato su ciascun foglio dal Direttore Generale o suo delegato;
- c) tre copie dei manifesti contenenti le candidature;
- d) un plico contenente il timbro del seggio elettorale;
- e) le schede;
- f) le urne;
- g) una scatola per la conservazione delle schede autenticate;
- h) matite copiative.

ART. 21

Caratteristiche del seggio

Le aule destinate ai seggi devono avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico ed essere idonee a consentire l'accesso agli elettori diversamente abili. Esse devono essere munite di uno o più tavoli, su cui sono collocate le urne e la scatola contenente le schede da consegnare agli elettori e di almeno due cabine chiuse per l'espressione del voto.

Le porte e le finestre adiacenti ai tavoli devono essere chiuse, in modo da impedire la vista e qualsiasi comunicazione con l'esterno.

All'ingresso delle aule sono esposti l'elenco degli elettori assegnati al seggio e copia del manifesto contenente la lista dei candidati.

ART. 22

Presenze al seggio

Almeno tre componenti del seggio, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente, devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART. 23

Vidimazione delle schede

Costituitosi il seggio e nominato il Presidente, si dà inizio alla vidimazione delle schede, su ognuna delle quali il Presidente o uno scrutatore da lui designato appone il bollo del seggio e la propria firma. Durante queste operazioni, nessuno può allontanarsi dall'aula.

ART. 24

Custodia delle schede dopo la vidimazione

Al termine dell'autenticazione delle schede, le stesse vengono chiuse nell'apposita scatola che il Presidente provvede a sigillare. La scatola è riaperta il giorno successivo all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto.

ART. 25

Elettori assegnati al seggio

Possono entrare nell'aula adibita a seggio soltanto quegli elettori assegnati a tale seggio che presentino un documento di identità personale.

ART. 26

Apertura della votazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire il documento di identità personale.

In nessun caso è ammesso il riconoscimento di elettori da parte di membri del seggio o di rappresentanti ai seggi.

ART. 27

Identificazione degli elettori

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente controlla la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio, facendo firmare l'elettore nell'apposita casella del registro. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso l'ufficio elettorale l'iscrizione dell'elettore presso un altro seggio.

Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto in nessun elenco, il Presidente invita l'elettore a consegnargli il certificato di autorizzazione al voto e, nell'ipotesi in cui ne sia sprovvisto, lo invita a farsi rilasciare tale documento dall'ufficio competente. Quando l'elettore, non compreso nell'elenco, presenta il certificato di autorizzazione al voto, il Presidente controlla l'esattezza dell'assegnazione al seggio e aggiunge il nome nell'elenco degli elettori, ritirando il certificato presentato.

Il Presidente consegna quindi all'elettore la scheda, insieme alla matita copiativa.

ART. 28

Espressione del voto

L'elettore, ricevuta la scheda, si reca nella cabina indicatagli, dove esprime il proprio voto con l'apposita matita. Ciascun elettore ha diritto di apporre sulla scheda un solo nominativo scelto fra i candidati, indicando il cognome ed eventualmente il nome, scritti per esteso, con divieto di apposizione di ogni altro segno o titolo.

ART. 29

Votazione fuori cabina

Non è consentito esprimere il voto al di fuori della cabina: la scheda eventualmente compilata in luogo diverso viene ritirata e annullata e l'elettore non viene più ammesso al voto.

Dell'annullamento della scheda deve essere fatta menzione nel verbale.

ART. 30

Schede deteriorate

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata o reca segni o tracce, oppure se egli stesso l'ha deteriorata, può chiedere al Presidente la sostituzione, restituendo la prima scheda, che viene conservata e messa in un plico su cui il Presidente scrive "Scheda deteriorata" aggiungendovi la sua firma.

Del deterioramento della scheda viene fatta menzione nel verbale.

ART. 31

Consegna della scheda dopo la votazione

Compite le operazioni di voto, l'elettore inserisce la scheda chiusa nell'apposita urna.

ART. 32



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Accompagnamento al seggio

L'elettore che si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto, per impedimento fisico, può essere accompagnato in cabina, previa presentazione di certificato medico, nel caso in cui l'impedimento sia momentaneo, da un elettore del medesimo seggio, scelto volontariamente come accompagnatore; di tale eventualità è presa nota accanto al nome di entrambi. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un votante.

ART. 33

Espressione del voto oltre l'orario

Al termine dell'orario previsto per le votazioni potranno ancora esprimere il proprio voto gli elettori presenti nel seggio elettorale.

ART. 34

Chiusura della votazione

Decorsa l'ora prevista per le votazioni e non appena tutti gli elettori presenti nel seggio hanno votato, il Presidente:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero dei votanti quale risulta dall'elenco degli elettori, integrato, ai sensi dell'art. 27;
- c) racchiude in un plico l'elenco degli elettori e i certificati di autorizzazione al voto;
- d) conta le schede non utilizzate e riscontra che il numero delle schede residue più il numero dei votanti di cui al punto b) sia uguale al totale delle schede numerate e autenticate, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno restituita, nonché le schede eventualmente annullate o deteriorate;
- e) racchiude in un plico le predette schede e lo sigilla.

Le suddette operazioni sono eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale.

ART. 35

Scrutinio

Il Presidente dà inizio allo scrutinio delle schede procedendo allo spoglio dei voti.

Uno scrutatore estrae dall'urna una scheda alla volta e la consegna al Presidente, il quale legge ad alta voce la preferenza espressa; un altro scrutatore pone la scheda nella scatola da cui sono state tolte le schede non utilizzate. Le schede possono essere toccate soltanto dal Presidente e dagli scrutatori.

Al termine dello spoglio delle schede, il Presidente conta sia il numero dei votanti sia il numero dei voti validi riportati dai vari candidati, quindi accerta la corrispondenza numerica delle cifre indicate nelle varie colonne del prospetto del verbale con il numero dei votanti al seggio, indicando i motivi di una eventuale discordanza.

Le precedenti operazioni sono eseguite nell'ordine indicato e separatamente per le schede relative a ciascuna tipologia di ponderazione; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale.

ART. 36

Validità dei voti

La validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni volta che da esso si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte o che siano prive di firma o di bollo, oppure i voti espressi verso non candidati.

ART. 37

Voti contestati

Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione di voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame di competenza della Commissione elettorale.

I voti contestati devono essere raggruppati secondo i motivi di contestazione, che devono essere indicati in maniera circostanziata.

Le schede corrispondenti a voti contestati, siano essi assegnati o no, e le carte relative a eventuali reclami o proteste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente o da almeno due scrutatori.

ART. 38

Trasmissione dei risultati

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente trasmette alla Commissione elettorale, oltre al plico contenente l'elenco degli elettori e i certificati di autorizzazione al voto:

- a) il plico contenente le schede corrispondenti a voti validi, distinte per tipologia di ponderazione, insieme alle copie delle tabelle di scrutinio;
- b) il plico contenente le schede corrispondenti a voti dichiarati nulli;
- c) il plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi causa e le carte relative a eventuali reclami e proteste;
- d) il plico contenente le schede annullate o deteriorate;
- e) il plico contenente le schede non utilizzate;
- f) il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.

Il Presidente trasmette, inoltre, la seconda copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio all'Ufficio elettorale competente insieme al restante materiale di cancelleria.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO TELEMATICO

ART. 39

Disciplina delle operazioni di voto telematica

In alternativa rispetto alle modalità di svolgimento delle elezioni sopra disciplinate, il Decano può stabilire che le elezioni si svolgano secondo una procedura di voto telematica, disciplinata dal capo II del presente Regolamento.

Per quanto non strettamente attinente alla procedura telematica si rinvia a quanto previsto dal Capo I.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 40

Alla commissione di seggio, di cui all'articolo 10 del Capo I, sarà aggregato un tecnico informatico esperto della procedura telematica di voto.

ART. 41

Modalità di svolgimento delle elezioni e votazione

Presso i seggi, previo accertamento dell'identità personale, è consegnato a ciascun elettore un certificato elettorale nominativo sigillato, contenente un codice personale di identificazione ed una password; l'elettore accede ad una postazione telematica di voto, apre il certificato elettorale e digita il codice personale riportato. Il sistema accerta l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla. Una volta confermata la propria identità, l'elettore è chiamato a digitare la password contenuta nel certificato suddetto. Se la password è corretta l'elettore è accreditato presso il sistema. A questo punto all'elettore è presentato l'elenco dei candidati. L'elettore quindi esprime una sola preferenza, scegliendo il nominativo del candidato. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né la possibilità di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca.

L'elettore può sostare nell'area di votazione soltanto per il tempo necessario per esprimere il proprio voto.

ART. 42

Validità della votazione e scrutinio

Al termine di ciascun turno elettorale, i Presidenti di seggio comunicano al Decano il numero dei votanti.

Ogni votazione è valida se vi ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto.

Ai fini del quorum, la partecipazione del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici è calcolata in base al coefficiente di ponderazione pari a 0,2.

Qualora risulti che alla votazione non abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto, il Decano stabilisce nuove date per le votazioni.

Ciascuna Commissione di seggio redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Nel verbale deve risultare il numero degli elettori che hanno votato, distinto per tipologia di ponderazione. I verbali sono consegnati alla Commissione elettorale.

Una volta verificata la validità della votazione si procede alle operazioni di scrutinio **informatizzato secondo quanto previsto dall'art 55**.

Al termine delle operazioni di **scrutinio**, il Decano dà pubblicità dei risultati nel sito web di Ateneo.

ART. 43

Consegna del materiale ai seggi

Entro le ore 15:00 del giorno precedente le votazioni, la Commissione elettorale consegna ai seggi, per il tramite dell'Ufficio elettorale competente:

- a) il decreto di costituzione del seggio;
- b) l'elenco degli elettori assegnati al seggio, in duplice copia, autenticato su ciascun foglio dal Direttore Generale o suo delegato;
- c) tre copie dei manifesti contenenti le candidature;
- d) un plico contenente il timbro del seggio elettorale;
- e) una scatola contenente i certificati elettorali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 44

Caratteristiche del seggio

Le aule destinate ai seggi devono avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico ed essere idonee a consentire l'accesso agli elettori diversamente abili. Esse devono essere munite di uno o più tavoli, sul quale è collocata la scatola contenente i certificati elettorali da consegnare agli elettori, e di almeno due postazioni telematiche chiuse per l'espressione del voto.

Le porte e le finestre adiacenti alle postazioni devono essere chiuse, in modo da impedire la vista e qualsiasi comunicazione con l'esterno.

All'ingresso delle aule sono esposti l'elenco degli elettori assegnati al seggio e copia del manifesto contenente la lista dei candidati.

ART. 45

Presenze al seggio

Almeno tre componenti del seggio, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente, devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

ART. 46

Custodia dei certificati elettorali

I certificati elettorali rimangono custoditi all'interno della scatola che il Presidente della Commissione del Seggio provvede a sigillare. La scatola è riaperta il giorno successivo all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto.

ART. 47

Elettori assegnati al seggio

Possono entrare nell'aula adibita a seggio soltanto quegli elettori assegnati a tale seggio che presentino un documento di identità personale.

ART. 48

Apertura della votazione

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire il documento di identità personale.

In nessun caso è ammesso il riconoscimento di elettori da parte di membri del seggio o di rappresentanti ai seggi.

ART. 49

Identificazione degli elettori

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente controlla la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio, facendo firmare l'elettore nell'apposita casella del registro. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso l'ufficio elettorale l'iscrizione dell'elettore presso un altro seggio.

Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto in nessun elenco, il Presidente invita l'elettore a consegnargli il certificato di autorizzazione al voto e, nell'ipotesi in cui ne sia sprovvisto, lo invita a farsi rilasciare tale documento dall'ufficio competente. Quando l'elettore, non compreso nell'elenco, presenta il certificato di autorizzazione al voto, il Presidente controlla l'esattezza dell'assegnazione al seggio e aggiunge il nome nell'elenco degli elettori, ritirando il certificato presentato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Presidente consegna quindi all'elettore il certificato elettorale.

ART. 50

Espressione del voto

L'elettore, ricevuto il certificato, si reca alla postazione, dove esprime il proprio voto in via telematica secondo quanto indicato dall'articolo 41. Ciascun elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza fra i candidati presenti in elenco.

Compiute le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto.

ART. 51

Restituzione del certificato elettorale

L'elettore restituisce alla Commissione di Seggio il certificato elettorale.

ART. 52

Accompagnamento al seggio

L'elettore che si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto per impedimento fisico può essere accompagnato in cabina, previa presentazione di certificato medico, nel caso in cui l'impedimento sia momentaneo, da un elettore del medesimo seggio, scelto volontariamente come accompagnatore; di tale eventualità è presa nota accanto al nome di entrambi.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un votante.

ART. 53

Espressione del voto oltre l'orario

Al termine dell'orario previsto per le votazioni potranno ancora esprimere il proprio voto gli elettori presenti nel seggio elettorale.

ART. 54

Chiusura della votazione

Decorsa l'ora prevista per le votazioni e non appena tutti gli elettori presenti nel seggio hanno votato, il Presidente:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero dei votanti quale risulta dall'elenco degli elettori, integrato, ai sensi dell'art. 27;
- c) racchiude in un plico l'elenco degli elettori e i certificati di autorizzazione al voto di cui all'articolo 27;
- d) conta i certificati non utilizzati e riscontra che il numero dei certificati residui più il numero dei votanti di cui al punto b) sia uguale al totale degli aventi diritto al voto come risultanti dagli elenchi del seggio
- e) racchiude in un plico i certificati elettorali e lo sigilla.

Le suddette operazioni sono eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale di cui all'articolo 42

ART. 55

Scrutinio informatizzato



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Dopo la chiusura delle operazioni di voto, acquisiti i verbali delle singole Commissioni di seggio, esse si riuniscono, presiedute del più anziano in ruolo fra i professori di prima fascia. Le Commissioni di seggio in seduta congiunta, avvalendosi degli esperti informatici, procedono allo scrutinio definitivo dei voti trasmessi dalla procedura informatica ad un'urna centralizzata.

ART. 56

Trasmissione dei risultati

Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato, si redige apposito verbale cui si allegano:

- a) i certificati elettorali;
- b) i verbali delle commissioni di seggio delle operazioni di voto.

Il Presidente come individuato nell'articolo 55 trasmette il suddetto verbale alla Commissione elettorale e ne invia copia all'Ufficio elettorale.